

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 81/2008

Premessa

Nel presente allegato sono riportati contenuti già previsti nell'Accordo di cui all'allegato 1, talvolta integrati per gli aspetti specificamente regolati dalle disposizioni regionali in materia di formazione professionale.

Per quanto non espressamente riportato in questo allegato si rimanda a quanto previsto nell'Accordo.

Soggetti formatori

Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato A) dell'Accordo (Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento), si precisa che i progetti formativi devono essere candidati all'autorizzazione all'interno dei Piani di Formazione Regionali o Provinciali da parte di **Soggetti attuatori accreditati**, in base alle disposizioni previste dalla DGR n. 105/2010 ("Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265.").

Come previsto dall'Accordo, i soggetti accreditati devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza almeno biennale maturata in ambito della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Corsi di formazione

Requisiti dei docenti

I docenti devono dimostrare di possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolazione dei percorsi

I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livello di rischio:

BASSO 16 ore

MEDIO 32 ore

ALTO **48** ore

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all'allegato 2 dell'Accordo (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).

I corsi di formazione devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:

MODULO 1. NORMATIVO - giuridico

- il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, ex d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- il sistema istituzionale della prevenzione;
- i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
- Il sistema di qualificazione delle imprese.

MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
- la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
- il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
- i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;

MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

- i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- il rischio da stress lavoro-correlato

- rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. RELAZIONALE -formazione e consultazione dei lavoratori

- l'informazione, la formazione e l'addestramento;
- le tecniche di comunicazione;
- il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
- la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Indicazioni metodologiche

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento e di apprendimento, occorre privilegiare le metodologie interattive, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento.

A tal fin è necessario:

- a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- b) favorire metodologie di apprendimento basate sul *problem solving*, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
- c) favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità *e-learning* e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato 1 dell'Accordo, l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning è consentito per il Modulo 1 (normativo) ed il Modulo 2 (gestionale) e per l'aggiornamento.

Obbligo di frequenza

Almeno il **90%** del monte ore complessivo.

Numero dei partecipanti

Massimo **35** partecipanti per corso.

Verifica finale

È ammesso alla verifica di apprendimento finale chi ha frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste.

La verifica finale - finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico professionali - può essere svolta tramite **test o colloquio**, in alternativa tra loro.

La verifica è effettuata dal coordinatore del percorso formativo e/o da uno o più docenti da lui delegati.

Le prove di verifica devono essere organizzate e gestite secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Va redatto un apposito verbale firmato dai componenti della commissione di esame.

La Regione prevede un modello del verbale (vedi allegato).

Attestati rilasciati

A seguito del superamento della verifica finale si rilascia un **"Attestato di frequenza con verifica dell' apprendimento"**.

La Regione prevede un modello di attestato (vedi allegato).

Il mancato superamento della verifica finale consente il rilascio di un **"Attestato di frequenza"** utilizzabile dal candidato per sostenere una successiva verifica, organizzata anche presso un diverso soggetto formatore. Sarà cura del soggetto formatore evidenziare su tale attestato l'esito negativo della verifica e che pertanto non è utilizzabile dal datore di lavoro per svolgere i compiti di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art. 34 del D.lgs. 81/08, ma solo per partecipare a una successiva verifica di apprendimento.

Nel caso di ulteriore mancato superamento della verifica finale sarà necessario ripetere il corso di formazione. In tal caso sull'attestato viene evidenziato l'ulteriore mancato superamento della verifica e la sua inutilizzabilità per svolgerne una successiva.

Aggiornamento

L'aggiornamento è obbligatorio e ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dall'11 gennaio 2012, data di pubblicazione dell'Accordo).

La durata varia in base ai tre livelli di rischio:

BASSO	6 ore
MEDIO	10 ore
ALTO	14 ore

Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:

- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'obbligo di aggiornamento si applica anche a chi ha frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del DM 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 626/1994. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo (11/01/2012) e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro sopra prevista.

Crediti formativi

Non è tenuto a frequentare il corso di formazione di cui al presente atto chi dimostri di aver svolto, alla data del 11/01/2012, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997.

Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell'articolo 34 del D.lgs. 81/2008, è previsto l'obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto precedente.

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al presente atto i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/2008, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore Ateco per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro.

MODELLO DI VERBALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO



VERBALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO del percorso formativo per Datore di lavoro che svolge i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34 D.lgs. 81/2008 e dell'Accordo 22/12/2011 in attuazione DGR n.

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

ANNO

TITOLO DEL CORSO:

SOGGETTO FORMATORE:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

SEDE DELL'ATTIVITÀ:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

Estremi dell'atto di autorizzazione dell'iniziativa formativa

.....

B) REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

L'attività formativa si è regolarmente svolta dal al per complessive
n. ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e comunque non inferiore
all'80% del monte ore.

C) MODALITÀ DELLE VERIFICHE FINALI

Le modalità adottate per la valutazione della verifica finale risultano dagli atti depositati presso il soggetto
attuatore unitamente al testo delle prove somministrate.

Il Legale Rappresentante

.....

Data,

N.	cognome	NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMUNE DI NASCITA	Prov. (O STATO)	CITTADINANZA	N. ORE PRESENZA	% SU ORE SVOLTE	valutazione
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										

I componenti della Commissione:



**ATTESTATO DI FREQUENZA
CON VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO**

Rilasciato al termine del corso per

Datore di lavoro

**che svolge i compiti di prevenzione e
protezione dai rischi (DL SPP)**

Macrosettore di attività (ATECO):

ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 81/2008 e s.m.
e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;
Attuazione DGR n .../2012;

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat...

il

ATTUATORE DELL'INIZIATIVA

Indirizzo

Il Coordinatore dell'iniziativa

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso n..... autorizzato con atto della n..... del
Registrato in data al n.....

**Ai sensi dell'art.15 della L.183/2011, il presente certificato non
può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi.**

PERCORSO COMPLESSIVO ORE

Contenuti

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

dal

al

**ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO
E PERCENTUALE DI FREQUENZA**

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE